

Alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva:

2003: — 81.961;

2004: — 26.144;

2005: — 21.144.

Nella tabella D apportare le seguenti variazioni:

Alla voce, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p):

2003: — 112.500;

2004: 0;

2005: — 26.500.

Nella tabella E apportare le seguenti variazioni: legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p):

2003: 0;

2004: — 27.500;

2005: 0.

Nella tabella E: alla voce, legge n. 144 del 1999, Ministero dell'economia e delle finanze - 3.2.3.39 - Poligrafico dello Stato cap. n. 7335/p, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 3.500;

2004: + 3.500;

2005: + 3.500.

22. 16. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

31. 0114. (nuova formulazione) Governo.

(Emendamento riferito all'articolo 22)

(A.C. 3200-bis - Sezione 3)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137,

nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 25 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato

le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e

continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la

qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione »;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2002

ART. 24.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24.200 DEL GOVERNO

Al capoverso articolo 24, apportare le seguenti modifiche: al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 340 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro al medesimo comma, secondo periodo, sostit-

uire le parole: 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 280.

Al comma 6, sostituire le parole: Per le forze armate ed i corpi di polizia con le seguenti: Per le forze armate, i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente sostituire il capoverso articolo 26-bis con il seguente:

26-bis.

(Risorse per l'incentivazione del personale degli enti previdenziali).

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, a 88, le parole: « 0,10 per cento delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

0. 24. 200. 300. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 26-bis, comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: , con esclusione fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 109. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 26-bis, comma 1, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, il se

guente periodo: Il presente comma non si applica al personale e ai dirigenti del comparto regioni-autonomie locali.

0. 24. 200. 49. Lusetti.

All'articolo 24, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 340 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le forze armate ed i corpi di polizia le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (Utilizzazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale) - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, vanno considerate le previsioni iniziali delle spese di parte corrente relative alla sola gestione del personale, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria o i cui stanziamenti iniziali sono stati integrati nel corso dell'esercizio. Le somme da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti non possono superare il 30 per cento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità destinate ad alimentare nell'anno

2002 i fondi per il trattamento accessorio, istituiti in base a norme contrattuali o ad accordi di comparto presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. L'adeguamento delle disponibilità dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in relazione all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, è consentito esclusivamente nei casi di incremento stabile della dotazione organica complessiva, in conseguenza di nuovi e maggiori compiti assegnati all'amministrazione sulla base di provvedimenti legislativi.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: « 0,10 per cento delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti ».

24. 200. Governo.

(Approvato)

(Parte accantonata nella seduta del 10 novembre 2002)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento previsto dal presente comma è utilizzato d'intesa con la Conferenza unificata.

24. 49. (ex 21. 97). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui il comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze

procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, utilizzando a tal fine anche risorse proprie pari a 19 milioni di euro sino alla concorrenza di 55 milioni di euro.

24. 50. (vedi 21. 140). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieri, Brusco, Cozzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 36 della presente legge, destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 5, 6 e 8.

24. 250 (ex 33. 27.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, Aree Archeologiche, Archivi e Biblioteche, il ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e del-

l'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 51.** (ex 21. 160). Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 52.** (ex 21. 188). Carli, Lolli, Michele Ventura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, si prevede per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'assunzione di 2000 unità per l'anno 2003 e di 1500 unità per l'anno 2004. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione si immette in servizio prioritario gli addetti a compiti connessi al soccorso tecnico urgente e alla protezione civile nonché degli idonei ai concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 8 e 9.

24. 53. (ex 21. 257). Bulgarelli, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 6.

24. 54. (ex 21. 92). Guerzoni, Cordoni, Delbono, Nigra, Motta, Innocenti, Gasperoni, Camo, Carbonella, Sciacca, Squeglia, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: difesa nazionale, aggiungere le seguenti: , alla protezione civile, ivi compresi i Vigili del fuoco.

24. 55. (ex 21. 93). Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Sciacca, Buffo, Carbonella, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: e alla tutela aggiungere le seguenti: e valorizzazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 86. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: 29 settembre 2002 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2002.

24. 57. (ex 21. 135). Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 29 settembre 2002 con le seguenti: 1° dicembre 2002.

24. 58. (ex 21. 179). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell'ente, debitamente certificate dall'organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, possono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre 2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la trasformazione di detti rapporti a tempo indeter-

minato, utilizzando proprie disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello Stato.

6-ter. La procedura di cui al comma 6-bis, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'articolo 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto delle modalità sancite dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 59. (ex 21. 96). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 174. (ex 20. 11.) Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 60.** (21. 170). Crosetto, Blasi, Patria, Zorzato.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 61.** (ex 21. 210 e 21. 204.). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 62.** (ex 21. 252). Stradiotto, Lettieri, Milana, Orlando Ruggieri, Molinari, Lusetti, Fioroni, Iannuzzi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia aggiungere le seguenti: nonché alla polizia municipale.

***24. 63.** (ex 21. 232). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni.

24. 87. (ex 21. 35). Parodi, Mario Pepe, Crosetto, Palumbo, Spina Diana, Zanetta, Galli, Rosso, Marinello, Perrotta, Santori, Cosentino, Montecuoazzo, Baldi, Orichio, Schmidt, Alfredo Vito, Gazzara, Gioacchino Alfano, Luigi Pepe, Borriello.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: e al personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 64. (ex 21. 40). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate nelle agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

24. 65. (ex 21. 198). Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali per il quale trova applicazione quanto previsto dal comma 13-bis.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 13, sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro — da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del ministero per i beni e le attività culturali — del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi

dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 139. (ex 21. 64). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

7-ter. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del precedente comma, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.

7 quater. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 7-ter, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a

173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del ministero dell'interno del 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 7-bis.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 106.000;

2005: — 105.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

24. 66. (ex 21. 222) Cento, Pecoraro Scario.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

« Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili tra loro. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato. I conseguenti effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 7.700;

2004: — 7.700;

2005: — 7.700.

24. 67. (ex 21. 14.) Alberto Giorgetti, Bellotti.

Al comma 8, sostituire i periodi dal primo al sesto con i seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano alle province e ai comuni che nell'anno 2001 abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. I singoli enti locali devono autocertificare il rispetto della disposizione relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2002, nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 68. (ex 21. 227). Milana, Stradiotto.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 72. (ex 21. 54). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **24. 69.** (ex 21. 218) Stradiotto, Lettieri, Lusetti, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggeri, Iannuzzi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 70.** (ex 21. 212). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

◦ **24. 71.** (ex 21. 234.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: infermieristico.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 73. (ex 21. 114.) Bindi, Battaglia, Cossutta, Zanella.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: infermieristico *con la seguente:* sanitario.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 74. (ex 21. 115.) Zanella, Cossutta, Turco, Bindi.

Al comma 8, secondo periodo sopprimere le parole da: entro percentuali *fino a:* tenuto conto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 75. (ex 21. 224. e 21. 24.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi, Santagata, Pinza, Bottino, Frigato.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento delle cessazioni *con le seguenti:* alle cessazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: entro i predetti limiti *con le seguenti:* nei limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 77. (ex 21. 82.) Cordoni, Guerzoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Motta, Nigra, Squeglia, Camo, Trupia, Sciacca, Buffo, Oliverio.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 78. (ex 21. 55.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sostituire le parole 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5 e 6.

24. 76. (ex 21. 220.) Pecoraro, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 79. (ex 21. 56.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **24. 80.** (ex 21. 253.) Fioroni, Lettieri, Lusetti, Stradiotto, Orlando Ruggieri, Fioroni, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 81.** (ex 21. 211.) Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

- **24. 82.** (ex 21. 233). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- **24. 88.** (ex 21. 57). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 89.** (ex 21. 58). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono individuati specifici indicatori volti a definire per le camere di commercio e l'Unioncamere le condizioni di equilibrio economico-finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4 ed 11.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

- 24. 90.** (ex 21. 49 e 21. 111). Cozzi, Brusco, Mereu, Ciro Alfano, Collè, Perretti, D'Agrò.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

- 24. 91.** (ex 21. 59). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento *con le seguenti:* nel limite.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **24. 92.** (ex 21. 83). Delbono, Cordoni, Nigra, Motta, Duilio, Carbonella, Trupia, Sciacca, Oliverio.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento *con le seguenti:* nel limite.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

- **24. 93.** (ex 21. 60). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 94. (ex 21. 84). Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Trupia, Nigra, Camo, Carbonella, Motta, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo fino alla fine del comma.

***24. 95.** (ex 21. 23 e 21. 26 e 21. 85). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi Grillini, Mancini, Filippeschi, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Trupia, Nigra, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo fino alla fine del comma.

***24. 96.** (ex 21. 61 e 21. 48) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo fino alla fine del comma.

***24. 97.** (ex 21. 225) Mantini, Annunziata.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: è aggiunto il seguente fino alla fine del comma, con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Per i dirigenti la facoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al compimento del settantesimo anno di età.

1-ter. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio

1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

24. 98. (ex 21. 20). Antonio Leone.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: dopo il comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. È in facoltà del dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ed economici di permanere in servizio fino al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione indipendentemente dall'età o per un quinquennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. »

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 99. (ex 21. 236). Meduri.

Al comma 10, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 100. (ex 21. 184). De Franciscis.

Al comma 10, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. I dirigenti del pubblico impiego, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, hanno la facoltà di

permanere in servizio per un ulteriore triennio rispetto a quello già previsto al comma 1 ».

24. 104. (ex 21. 144). Antonio Barbieri.

Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli assistenti ad esaurimento di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

24. 101. (ex 21. 31). Giudice.

Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il periodo: Tale facoltà è altresì estesa ai professori universitari che, essendo nominati straordinari con decorrenza 1° novembre 2000, non hanno potuto maturare, alla data del 31 ottobre 2002, il triennio di cui all'articolo 6, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: -5.000;

2004: -5.000;

2005: -5.000.

24. 103. (ex 21. 19). Caminiti.

Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale facoltà è estesa ai professori universitari straordinari che, per limiti di età, alla data del 31 ottobre 2002 non abbiano potuto completare il triennio di straordinariato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 102. (ex 21. 130). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per gli ufficiali generali o ammiragli nominati alle cariche di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 i limiti d'età per la cessazione dal servizio sono elevati a 65 anni.

10-ter. Gli ufficiali generali o ammiragli che rivestono la carica di comandante generale delle capitanerie di porto o capi di corpo o di ruolo, di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86 — che inserisce l'articolo 30-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 — una volta compiuto il sessantacinquesimo anno, conservando carica ed attribuzioni, permangono in servizio sino al compimento del sessantasettesimo anno d'età quali richiamati d'autorità.

24. 105. (ex 21. 195). Ostillio, Pisicchio, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, permangono in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Ministero della difesa, con le modalità di cui all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, estende al sessantasettesimo anno di età la permanenza in servizio dei militari di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 ed all'articolo 6 della legge 29 marzo 2002, n. 86.

24. 109. (ex 21. 104). Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. La cessazione dal servizio dei militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, avviene al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

24. 110. (ex 21. 196). Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, allo scadere del termine per il collocamento a riposo d'ufficio, le modalità del trattenimento in servizio su domanda previste per i lavoratori dipendenti privati dall'articolo 75, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

24. 106. (ex 21. 21). Antonio Leone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il termine del 2001 previsto dal comma 6 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

24. 107. (ex 21. 95). Pappaterra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « indipendentemente dal raggiungimento del settantacinquesimo anno di età ».

24. 108. (ex 21. 30). Giudice.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i professori universitari, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 200-*bis*. (ex 21. 112). Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai dipendenti della pubblica amministrazione che nel corso dell'anno 2002 hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità è attribuita la facoltà di rimanere, a domanda, in servizio per un ulteriore periodo di due anni.

24. 111. (ex 21. 139). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Mazzoni.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento incrementata di un ulteriore 5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

24. 112. (ex 21. 62). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.